

FOCUS NORMATIVO FEBBRAIO 2023

A cura di: AM.SA s.r.l - Via Malherbes n. 14 - 11100 AOSTA

e-mail: info@am-sa.it sito: www.am-sa.it**Normativa in materia di sicurezza****Interpello n. 1/2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali***«Lavoratori in smart working: quale medico competente»***[Sicurezza sul lavoro]**

Con l'interpello n. 1 del 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si esprime riguardo **la nomina del medico competente** in relazione ai lavoratori in **smart working**.

In particolare, al fine di garantire **adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro** anche nei confronti di **lavoratori videoterminalisti** che operano in **smart working** e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa **presso il proprio domicilio**, è **possibile**, per il datore di lavoro **individuare**, con una apposita nomina, **medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati** per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti.

Circolare n. 1/2023 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro*«Distacco transnazionale – oneri di conservazione documentale per il datore di lavoro»***[Sicurezza sul lavoro]**

Con circolare n. 1/2023, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti riguardo gli **obblighi amministrativi relativi al distacco dei lavoratori** nell'ambito di una prestazione di servizi, introdotti dal D.Lgs. 136/2016 di recepimento e attuazione della Direttiva 2014/67/EU per **prevenire e contrastare il distacco transazionale non autentico**.

Il D.Lgs. 136/2016 ha previsto l'**obbligo**, a carico del **datore di lavoro estero distaccante** di **conservare** (predisponendone copia in lingua italiana), per tutto il periodo del distacco e fino a 2 anni dopo la sua cessazione, **la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente**, e il **certificato** relativo alla **legislazione di sicurezza sociale applicabile**.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il documento sopracitato, è intervenuto per **chiarire che cosa debba intendersi per "documentazione equivalente"** alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Normativa in materia di antincendio

INAIL: Prevenzione incendi per attività di autorimesse - febbraio 2023

«La Regola Tecnica Verticale V.6 del Codice di prevenzione incendi»
[Antincendio]

Legge n. 14 del 24 febbraio 2023
«Proroga adeguamento antincendio strutture alberghiere»
[Antincendio]

Nella pubblicazione, a cura dell'INAIL, "Prevenzione incendi per attività di autorimesse" viene affrontata la **progettazione di un'attività adibita ad autorimesse**, utilizzando e **confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante l'ormai abrogato d.m. 1 febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.6, "nuova" regola tecnica verticale**, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

Inoltre, nell'appendice, si prevede che nell'autorimesse siano **presenti veicoli elettrici e alimentati da combustibili alternativi**, con lo scopo di **evidenziare come possano cambiare la valutazione del rischio e l'attribuzione dei livelli di prestazione delle misure della strategia antincendio**.

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, **la legge 24 febbraio 2023, n. 14**, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Decreto Milleproroghe) che all'art. 12-bis **stabilisce che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto**, esistenti e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, **completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024**.

La **condizione** è che **sia presentata** al Comando dei Vigili del fuoco, **entro il 30 giugno 2023**, la **SCIA parziale**, attestante il **rispetto di almeno SEI delle seguenti prescrizioni**, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a depositi.